

TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 c.p.c.

Per il sig. Gallelli Massimo, C.F.: GLLMSM63S29A542L, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Boccetti C.F. BCCMRC78H17H501F del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro via Barlaam da Seminara 139/e come da procura in calce al presente atto.

Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3. c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero fax: 0961779827 studiolegaleboccetti@pec.it;

contro:

- 1) Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, C.F.: 80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, Via G. Da Fiore 34;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale della Calabria**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Catanzaro, via Lungomare 259, C.F.: 97036700793, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, Via G. Da Fiore 34;
- 3) Ambito Territoriale per la provincia di Catanzaro**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Cosenza, 31 – 88100 Catanzaro, C.F. 80001920794, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P. 88100;



FATTO E DIRITTO

L'odierno ricorrente presentava in data 23/04/2021, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento per la graduatoria permanente ATA profilo Assistente amministrativo - assistente tecnico – collaboratore scolastico. Quest'ultima era corredata dei titoli di studio e dei servizi fino a quel momento svolti, pertanto il punteggio raggiunto era relativo solo ed esclusivamente a tali titoli (**Doc.1**).

Ad oggi, però, le disposizioni regolamentari del Ministero dell'Istruzione disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina e pertanto attualmente all'odierno ricorrente non vengono riconosciuti illegittimamente punti 6.

Il sig. Gallelli, però, svolgeva, non in costanza di nomina, il servizio militare di leva dal 23/04/1986 al 08/04/1987 (**Doc.2**).

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958;
VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.**

Per valutare il caso di specie bisogna risalire alla errata interpretazione del contenuto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, che subordinano la valutazione del servizio militare di leva alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina.



Studio Legale **B**occetti

Via Barlaam da Seminara 139/e – 88100 Catanzaro

Via F. Paglia n. 25 – 88100 Catanzaro

Tel./fax 0961779827 mail: boccettimarco@gmail.com

Tali disposizioni hanno apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *“[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”*. In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *“[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”*. In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego. La giurisprudenza ha in proposito precisato che *“[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima*



Studio Legale **B**occetti

Via Barlaam da Seminara 139/e – 88100 Catanzaro
Via F. Paglia n. 25 – 88100 Catanzaro
Tel./fax 0961779827 mail: boccettimarco@gmail.com

della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]” (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598). La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] *il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*”. In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che “*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo*”. E ancora “*il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico*”. Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui “*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).



Studio Legale **B**occetti

Via Barlaam da Seminara 139/e – 88100 Catanzaro
Via F. Paglia n. 25 – 88100 Catanzaro
Tel./fax 0961779827 mail: boccettimarco@gmail.com

Il Ministero, ciò nonostante, riconosceva nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze il punteggio di 6 punti relativo al servizio militare, solo a chi avesse svolto tale servizio “*in costanza di nomina*”.

In netta contrapposizione, pertanto si pone l’ordinanza della Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, n. 5004 che confermando la sentenza di Appello di Roma n. 1469/2019 rigettava il ricorso del MIUR e pertanto riconosceva il riconoscimento del punteggio (12 punti aggiuntivi) relativo al servizio di leva prestato dal ricorrente, ai fini dell’inserimento nella graduatoria ad esaurimento di III fascia, Scuola secondaria, per il triennio 2014-2017 anche se non in costanza di nomina.

Si evidenzia a tal proposito anche la recentissima sentenza n. 00266 del 09/01/2023 del Consiglio di Stato (Sezione Settima) che si è nuovamente espresso in merito a tale questione (**Doc.3**). In particolare il Consiglio sottolineava “*a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell’istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell’ordinanza n. 5679/2020, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti,*



Studio Legale **B**occetti

Via Barlaam da Seminara 139/e – 88100 Catanzaro
Via F. Paglia n. 25 – 88100 Catanzaro
Tel./fax 0961779827 mail: boccettimarco@gmail.com

testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)."

Si evidenzia, inoltre, **la sentenza della Corte Appello di Milano n. 789/2023 del 19/09/2023**, che sottolinea ancora una volta come con riferimento al personale non docente, come nel caso di specie, l'art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 ribadisce espressamente che ai fini della carriera "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Tale norma, invero, permette per esempio al personale docente ai sensi dell'art. 485, c. 7, del medesimo decreto il riconoscimento di 12 punti per il servizio militare



di leva indipendentemente se si tratta di servizio svolto in costanza di nomina o meno!! Appare, pertanto, chiaro come la norma di cui all'art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 dovrebbe essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei servizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. In considerazione di ciò, il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 dovrebbe essere necessariamente disapplicato, nella parte in cui, all. A del medesimo decreto, alla lett. a) è stabilito che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*(Doc.4).

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA

DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC

La domanda di provvedimento cautelare, secondo la scrivente difesa, è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Riguardo *al fumus boni iuris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.

In ordine *al periculum in mora* si sottolinea come il trascorrere di un giudizio ordinario sicuramente comporterebbe un grave nocumento nei confronti dell'odierno ricorrente stante la pubblicazione a brevissimo dell'aggiornamento delle graduatorie ATA per gli anni scolastici



2024/2025 2025/2026 2026/2027; aggiornamento che comporterebbe la possibilità da parte del sig. Gallelli, di poter finalmente inserire il relativo periodo del servizio militare ed ottenere il punteggio di 6 punti. Il mancato riconoscimento del punteggio corretto comporterebbe, invece, la perdita della possibilità dell'odierno ricorrente di concorrere a tale bando in modo regolare rispetto agli altri aspiranti e pregiudicherebbe il diritto dello stesso, di partecipare alla selezione e trovare un impiego stabile e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto avvocato Marco Boccetti, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero degli eventuali controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso risulterebbe pregiudizievole e costoso per il ricorrente,

CHIEDE

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'odierno ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato



RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale, sez. Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c, accolga le seguenti conclusioni:

- IN VIA PRINCIPALE E CAUTELARE:

1) Con decreto inaudita altera parte, condannare l'Amministrazione resistente, a riconoscere il punteggio di 6 punti per il servizio militare prestato dall'odierno ricorrente non in costanza di nomina;

2) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da liquidare al sottoscritto procuratore che ne dichiara di averne fatto anticipazione.

- NEL MERITO:

- Si chiede l'espresso accoglimento di tutte le richieste e conclusioni formulate in via cautelare;
- Condannare le parti resistenti tutte al pagamento, in solido tra loro, delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne dichiara di averne fatto anticipazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Con ogni riserva di legge.

Si allega: 1) Domanda di inserimento; 2) Congedo servizio militare; 3) sentenza n. 00266 del 09/01/2023 del Consiglio di Stato; 4) sentenza della Corte Appello di Milano n. 789/2023;



Studio Legale **B**occetti

Via Barlaam da Seminara 139/e – 88100 Catanzaro

Via F. Paglia n. 25 – 88100 Catanzaro

Tel./fax 0961779827 mail: boccettimarco@gmail.com

Si dichiara che ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il valore del presente procedimento ha valore indeterminabile

Catanzaro 06/03/2024

Avv. Marco Boccetti

